

TI_GERICHTE 15.2006.4 vom 22. Mai 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.4

FR: TI_GERICHTE 15.2006.4 du 22 mai 2006

IT: TI_GERICHTE 15.2006.4 del 22 maggio 2006

Regeste

Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2006 15.2006.4

Notifica di precetto esecutivo nelle vie edittali. Provvedimento di riconsiderazione dell'Ufficio.

Incarto n. 15.2006.4 Lugano 22 maggio 2006 EC/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1 rappr. da RA 1 contro l'operato dell'CO 1 nell'esecuzione n. _____ promossa dalla ricorrente contro PI 1 PI 1 in tema di notifica di precetto esecutivo; viste le osservazioni 11 gennaio 2006 dell'CO 1; richiamati atti e documenti ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. _____ dell'CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l'incasso di fr. 5'713.40 oltre accessori; che, andato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di domicilio dell'escussa per procedere all'intimazione personale; che, con scritto 30 maggio 2005, l'incaricato del Comune di _____ ha comunicato all'Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica, senza indicarne i motivi; che il 9 giugno successivo l'Ufficio ha comunicato all'escussa che il 18 aprile 2005 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo precetto non le era potuto essere intimato; che contestualmente l'Ufficio ha fissato ad PI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l'atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali; che, silente l'escussa, il _____ luglio 2005 l'Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. _____; che, avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell'esecuzione, il 22 settembre 2005 l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento; che con il provvedimento impugnato, di data 7 dicembre 2005, l'CO 1, considerata "la reclamazione verbale" della debitrice secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione a causa di malattia e tenuto conto "come effettivamente dagli atti risulti poco chiaro il motivo che ha portato alla notifica del PE sul FUC N. .. ecc." ha deciso: · di annullare la notifica del precetto esecutivo del 12 luglio 2005; · di notificare nuovamente lo stesso precetto esecutivo, verosimilmente personalmente all'escussa in data 6 dicembre 2005 al quale essa ha interposto seduta stante opposizione; · di annullare l'avviso di pignoramento 22 settembre 2005; · di intimare la stessa decisione all'escussa e alla società precedente; che con tempestivo ricorso 23 dicembre 2005 RI 1 chiede l'annullamento del

provvedimento 7 dicembre 2005 dell'Ufficio CO 1, atteso che la pretesa malattia dell'escussa non è stata dimostrata, che la pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC "gode di pubblica fede" e che la debitrice non ha interposto regolare opposizione, osservando peraltro come in concreto fossero stati presenti tutti i presupposti per la notificazione edittale; che delle osservazioni 11 gennaio 2006 dell'Ufficio CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nel seguito; che per l'art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione; che -secondo l'art. 64 cpv. 2 LEF- quando nei predetti luoghi non si trovi né il debitore, né persona adulta della sua famiglia, né suoi impiegati, l'atto esecutivo viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore; che nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l'Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, N. 20 ad art. 66); che in virtù dell'art. 17 cpv. 1 LEF, eccetto i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità cantonale di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o di un errore di apprezzamento; che il ricorso deve tuttavia essere presentato entro dieci giorni (cinque nell'esecuzione in via cambiaria) da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF); che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto con i requisiti dell'art. 66 LEF, non è nulla, ma deve essere contestata con ricorso entro 10 giorni dal momento in cui l'escussa ha avuto conoscenza della pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83 s., cons. 1; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66); che qualora l'escussa venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente notificato (ad esempio, la prosecuzione dell'esecuzione), gli è consentito impugnare entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla notifica dell'ultimo provvedimento impugnato (DTF 75 III 83 e segg.); che entro il termine di ricorso dell'art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in caso di ricorso - entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni all'Autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR), l'organo di esecuzione può riconsiderare liberamente il provvedimento controverso, annullandolo o modificandolo mediante nuova formale decisione suscettibile a sua volta di essere impugnata (cfr. art. 17 cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons. 1; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1. 3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad art. 11 LPR; Amonn/Walther, op. cit., § 6 n. 64 p. 50); che l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta al medesimo organo d'esecuzione forzata che ha preso il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 1 LPR); che nel caso in esame, in occasione della consegna personale del precetto esecutivo, avvenuta il 6 dicembre 2005, PI 1 non ha formulato ricorso -ai sensi dell'art. 17 LEF- contro la notifica in via edittale e all'emissione dell'avviso di pignoramento, limitandosi a formulare una reclamazione verbale (cfr. provvedimento impugnato); che in considerazione della circostanza che anche in assenza di ricorso, entro il termine per proporlo, l'organo di esecuzione può riconsiderare il proprio provvedimento, resta da esaminare se il 7 dicembre 2005 (data del provvedimento impugnato) tale termine fosse o no scaduto; che dalle osservazioni al ricorso dall'Ufficio emerge che la debitrice già nel mese di settembre 2005 era venuta a conoscenza dell'avviso di pignoramento, atteso che ricevuto tale provvedimento di data 22 settembre 2005 ella ha comunicato all'Ufficio tramite invio fax di contestare il credito; che pertanto il 7 dicembre 2005 il termine per interporre ricorso contro la notificazione nelle vie edittali era ampiamente scaduto; che di

conseguenza l'CO 1 non poteva, riconsiderando una sua precedente decisione, annullare la notifica del precetto mediante pubblicazione, né annullare il conseguente avviso di pignoramento, né -tantomeno- procedere a una nuova notifica personale atta a far risorgere il termine per interporre opposizione; che pertanto -in accoglimento del ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1- il provvedimento 7 dicembre 2005 dev'essere annullato; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e che non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); motivi per i quali, richiamati gli art. 17, 35, 64, 66, 69 LEF; 7 cpv. 1, 9 cpv. 5 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia:

1. Il ricorso 23 dicembre 2005 di RI 1, _____, è accolto. § Di conseguenza è annullato il provvedimento 7 dicembre 2005 dell'CO 1 nell'ambito dell'esecuzione n. _____. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - avv. RA 1, _____; - PI 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.